



A. S. ROMA S.p.A.

Sede legale e amministrativa - Via di Trigoria Km. 3,600 00128 - ROMA
Capitale Sociale Euro 19.878.494,40 interamente versato
C.F. 03294210582 - P.I. 01180281006 - Trib. Roma n. 862/67 - R.E.A. 303093
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Compagnia Italtipetoli S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

CONVOCATA PRESSO LA SEDE SOCIALE PER IL 28 OTTOBRE 2010 ALLE ORE 15,00 IN
PRIMA CONVOCAZIONE, ED, OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL
GIORNO 29 OTTOBRE 2010, STESSA ORA E STESSO LUOGO.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI GLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

-

(AI SENSI DELL'ART.3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DI GRAZIA
E GIUSTIZIA N. 437 DEL 5 NOVEMBRE 1988)

A. S. ROMA S.p.A.

Sede legale e amministrativa - Via di Trigoria Km. 3,600 00128 - ROMA
Capitale Sociale Euro 19.878.494,40 interamente versato
C.F. 03294210582 - P.I. 01180281006 - Trib. Roma n. 862/67 - R.E.A. 303093
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Compagnia Italtipetrol S.p.A.

RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

è stata convocata l'Assemblea Ordinaria per il giorno 28 ottobre 2010 alle ore 15,00 presso la Sede Sociale in Roma ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 18 novembre 2009, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Presentazione del progetto del Bilancio d'esercizio e consolidato dell'A.S. Roma S.p.A. per l'esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2010, corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.
2. Proposta di modifica agli art. 1, 2 e 7 del Regolamento Assembleare, ai fini dell'adeguamento al D.Lgs.27 / 2010 di recepimento della direttiva comunitaria sui diritti degli azionisti delle società quotate; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Adeguamento dello Statuto Sociale al D.Lgs.27 / 2010 di recepimento della direttiva comunitaria sui diritti degli azionisti delle società quotate: proposta di modifica degli articoli 5,11,12,15 e 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni conseguenti.

Preliminarmente, Vi significhiamo che, per quanto riguarda il **primo punto** posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, relativo all'approvazione del Progetto del **Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2010**, si rinvia alla Relazione sulla Gestione al

Bilancio di esercizio, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 2010. In particolare, è possibile riscontrare, nelle relative Note esplicative, informazioni analitiche e dettagli delle poste di bilancio.

Si ricorda in tale sede che il Progetto del Bilancio d'esercizio che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con una perdita di esercizio di 21.917.291,57 Euro, che proponiamo di destinare a nuovo, utilizzando successivamente la Riserva utili a nuovo, in misura corrispondente, per la copertura integrale della medesima perdita di esercizio al 30 giugno 2010.

Sul secondo punto, all'ordine del giorno della parte ordinaria e sull'unico punto della parte straordinaria, si informano i Signori Azionisti che il D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 27, ha recepito la direttiva comunitaria 2007/36/CE, in ordine all'esercizio di alcuni diritti da parte degli Azionisti dei società quotate. Il Consiglio di Amministrazione invita, pertanto, i Signori Azionisti a provvedere al conseguente adeguamento di alcuni articoli del Regolamento Assembleare e dello Statuto Sociale vigenti. A tal fine, ai sensi del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, è stata predisposta una Relazione Illustrativa sulle proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione che si allega alla presente.

Roma, 13 ottobre 2010

*Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Rosella Sensi*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE PRESENTATE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Predisposta in conformità all'allegato 3A, Schema n. 3 ai sensi degli artt. 72 e 92 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato

*o*o*

28 ottobre 2010 ore 15,00 in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione

29 ottobre 2010 ore 15,00 in sede ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A. ("**Società**"), nella seduta tenutasi il 27 settembre 2010, ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci presso la Sede Sociale in Roma, Via di Trigoria km 3,600, per il giorno 28 ottobre 2010, alle ore 15.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre 2010, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

- 1. Presentazione del Progetto del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato dell'A.S. Roma S.p.A. per l'esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2010, corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;*
- 2. Proposta di modifica agli artt. 1, 2 e 7 del Regolamento Assembleare ai fini dell'adeguamento al D. Lgs. 27/2010 di recepimento della direttiva comunitaria sui diritti degli azionisti delle società quotate; delibere inerenti e conseguenti;*

Parte straordinaria

- 1. Adeguamento dello statuto sociale al D. Lgs. 27/2010 di recepimento della direttiva comunitaria sui diritti degli azionisti delle società quotate: proposta di modifica degli articoli 5, 11, 12, 15 e 22 dello statuto sociale; deliberazioni conseguenti.*

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le proposte di delibera inerenti le modifiche al Regolamento Assembleare di cui al punto secondo in parte ordinaria nonché le proposte di delibera inerenti le modifiche statutarie di cui all'unico punto in parte straordinaria.

SEZIONE I - PARTE ORDINARIA

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni del Regolamento assembleare della Società per consentirne l'adeguamento alle novità introdotte dal d. lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 di recepimento della Direttiva 2007/36/CE sull'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Alla luce della novella legislativa, si rende necessario apportare alcune modifiche al Regolamento assembleare della società (il "Regolamento") nonché allo statuto sociale (al riguardo, si rinvia alla Sezione II - Parte Straordinaria della presente relazione).

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto e dell'art. 15 del Regolamento, la competenza a deliberare in ordine alle modifiche del Regolamento spetta all'assemblea ordinaria della Società, che, ai sensi del suddetto art. 15, può delegarne la modifica o l'integrazione al Consiglio di amministrazione.

Si propongono qui di seguito le modifiche al Regolamento di cui si impone l'adozione:

(1) In forza del novellato art. 2370 I comma c.c., ai sensi del quale possono intervenire in assemblea "coloro ai quali spetta il diritto di voto", si propone di modificare gli articoli 1 e 2 del Regolamento secondo il testo di seguito trascritto:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 1 - Premessa e ambito di applicazione	Art. 1 - Premessa e ambito di applicazione
(1.1) Il presente regolamento disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria dell'A.S. Roma S.p.A., con sede in Roma, Via di Trigatoria km. 3,600 ("Società"), al fine di garantire il diritto di voto e di intervento di ciascun Azionista.	(1.1) Il presente regolamento disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria dell'A.S. Roma S.p.A., con sede in Roma, Via di Trigatoria km. 3,600 ("Società"), al fine di garantire il diritto di voto e di intervento di ciascun Azionista <u>e dei soggetti cui spetta il diritto di voto.</u>
(1.2) Approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 29/10/2001, è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale della Società ed i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari secondo quanto disposto dallo Statuto della Società.	(1.2) Approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 29/10/2001, è a disposizione degli Azionisti <u>e dei soggetti legittimati ad intervenire in assemblea,</u> presso la sede sociale della Società ed i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari secondo quanto disposto dallo Statuto della Società.
Art. 2 - Azionisti Legittimati	Art. 2 - Azionisti <u>Soggetti</u> Legittimati
(2.1) Hanno diritto di intervento in assemblea coloro che ne sono legittimati ai sensi di legge e di statuto ("Azionisti Legittimati") e che presentino idonea documentazione identificativa. L'Azionista può farsi rappresentare per delega scritta, come è disposto dall'art. 12 dello Statuto e dall'art.	(2.1) Hanno diritto di intervento in assemblea coloro che ne sono legittimati ai sensi di legge, <u>di regolamento</u> e di statuto (" Azionisti <u>Soggetti</u> Legittimati") e che presentino idonea documentazione identificativa. <u>L'Azionista</u> <u>Coloro cui spetta il diritto di voto può-possano</u> farsi rappresentare <u>nell'assemblea</u> per delega

2372 c.c. (2.2) INVARIATO	scritta, come è disposto dall'art. 12 dello Statuto e dall'art. 2372 c.c. (2.2) INVARIATO
----------------------------------	--

Ai sensi della nuova disciplina di cui all'art. 127 ter TUF gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea sarà data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto e non sarà dovuta risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della società.

Alla luce di ciò, si propone di modificare l'art. 7 del Regolamento come segue:

Art. 7	Art. 7
(7.1) INVARIATO	(7.1) INVARIATO
(7.2) I Legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola su ognuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte. La richiesta di intervento può essere avanzata dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ha facoltà di stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, un termine per la presentazione delle richieste di intervento.	(7.2) I <u>Soggetti</u> Legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola su ognuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I <u>Soggetti</u> Legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte. La richiesta di intervento può essere avanzata dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ha facoltà di stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, <u>anche in considerazione delle eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società</u> , un termine per la presentazione delle richieste di intervento.
(7.3) INVARIATO	(7.3) INVARIATO
(7.4) Il Presidente, e su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 9, comma 4, del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi posti in discussione ovvero dopo ciascun intervento.	(7.4) Il Presidente, e su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 9, comma 4, del presente regolamento, rispondono agli oratori <u>e alle eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società</u> , al termine di tutti gli interventi posti in discussione ovvero dopo ciascun intervento.
(7.5) INVARIATO	(7.5) INVARIATO
(7.6) Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina la durata degli interventi e delle repliche - di norma non superiore a dieci minuti per gli interventi e a cinque minuti per le repliche - al fine di	(7.6) Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman

<p>garantire che l'assemblea possa concludere i lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.</p> <p>(7.7) INVARIATO</p>	<p>della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola <u>e delle eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società</u>, predetermina la durata degli interventi e delle repliche - di norma non superiore a dieci minuti per gli interventi e a cinque minuti per le repliche - al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.</p> <p>(7.7) INVARIATO</p>
---	---

Tenuto conto di quanto precede, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea in sede ordinaria, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea della Società in sede ordinaria, con [_____] voti favorevoli, con [_____] voti contrari e [_____] astenuti,

vista la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di modificare gli articoli 1, 2 e 7 del Regolamento secondo quanto indicato nelle colonne “Testo Proposto” sopra riprodotte;
- di delegare al Consiglio di Amministrazione l'adozione di ulteriori modifiche o integrazioni ritenute utili, necessarie od opportune;
- di conferire al Consiglio di amministrazione e, per esso, al Presidente gli opportuni poteri per pubblicare il testo del Regolamento assembleare aggiornato;
- di conferire al Consiglio di amministrazione e, per esso, al Presidente i più ampi poteri per eseguire la presente delibera, ed in particolare per adempiere a ogni formalità richiesta affinché la deliberazione stessa ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre ogni ulteriore modifica, precisazione o aggiunta che fosse eventualmente richiesta al fine di ottenere le approvazioni di legge.”

SEZIONE II - PARTE STRAORDINARIA

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea in sede straordinaria per deliberare sulla modifica di alcune disposizioni dello statuto sociale in relazione alle disposizioni del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, di recepimento della Direttiva 2007/36/CE sull'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, che ha modificato alcune disposizioni del codice civile e del decreto legislativo

24 febbraio 1998, n.58, Testo Unico della Finanza (di seguito "TUF").

La novella legislativa impone, da un lato, l'adeguamento degli statuti sociali ad alcune disposizioni di carattere obbligatorio, mentre dall'altro, consente l'adozione di modifiche di natura facoltativa, rimesse alla valutazione discrezionale dell'assemblea.

Le nuove disposizioni introdotte dal d. lgs. 27/2010 si applicheranno, per disposizione di legge, alle assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato dopo il 31 ottobre 2010 e le previsioni di natura obbligatoria si applicheranno a prescindere dall'adeguamento dello statuto.

Le modifiche facoltative, invece, potranno essere adottate anche successivamente.

In questa sede il Consiglio propone all'Assemblea l'adozione della sola seguente modifica facoltativa che comporta una valutazione discrezionale circa la relativa adozione:

Proposta di modifica dell'art. 5

Il nuovo art. 83-duodecies TUF consente alle società quotate di prevedere statutariamente il diritto di richiedere, alla società di gestione accentrata, in qualsiasi momento, di identificare gli azionisti e comunicare il numero delle azioni registrate sui conti ad essi intestati. La richiesta all'intermediario potrà essere effettuata, con il consenso della società, dagli amministratori su proprio impulso ovvero su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita da Consob per la presentazione delle liste per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 147 *ter* TUF. Si propone di inserire all'art. 5 dello statuto sociale tale facoltà, anche per consentire il coordinamento tra i soci al fine di esercitare i diritti che richiedono una minoranza qualificata.

Per quanto riguarda, invece, le modifiche obbligatorie, il Consiglio propone all'Assemblea di modificare:

(1) l'art. 11 dello statuto per adeguarne il contenuto al disposto (i) dell'art. 125 bis TUF con riferimento al contenuto dell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti, ai termini per la convocazione e alle modalità di pubblicazione dell'avviso. A tale ultimo riguardo, si propone di prevedere la pubblicazione sul sito della società e di richiamare le altre modalità che la Consob stabilirà con regolamento; (ii) dell'art. 2367 c.c. con riferimento al quorum minimo necessario perché i soci possano richiedere la convocazione dell'assemblea e (iii) dell'art. 126 bis TUF con riferimento al diritto dei soci di chiedere l'integrazione dell'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

(2) l'art. 12 dello statuto per adeguarne il contenuto all'art. 135-novies TUF che stabilisce specifiche disposizioni in materia di rappresentanza nelle assemblee degli azionisti delle società quotate, prevedendo, in particolare che la delega possa essere conferita anche in via elettronica secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento del Ministero della Giustizia, sentita la Consob. Si propone di modificare l'art. 12 dello statuto, richiamando le modalità di conferimento elettronico della delega che saranno previste dal regolamento del Ministero della Giustizia. In tal caso, l'azionista potrà avvalersi anche della facoltà di notificare la delega in via elettronica mediante apposita sezione del sito Internet della Società secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

(3) l'art. 15 dello statuto sociale per adeguarne il contenuto all'art. 147 *ter* TUF con riferimento

ai termini per il deposito, la pubblicità delle liste dei candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione della società e ai termini di deposito dei documenti comprovanti la titolarità della quota minima di partecipazione al capitale richiesta per la presentazione di tali liste.

(4) l'art. 22 dello statuto sociale per adeguarne il contenuto all'art. 148 TUF con riferimento ai termini per il deposito e la pubblicità delle liste dei candidati per l'elezione del collegio sindacale e ai termini di deposito dei documenti comprovanti la titolarità della quota minima di partecipazione al capitale richiesta per la presentazione di tali liste.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 5	Art. 5
<p>Il capitale sociale è di Euro 19.878.494,40 (diciannovemilionioctocentottantottomilaquattrocentonovantaquattro/40) suddiviso in numero 132.523.296 (centotrentaduemilionicinquecentoventitremila duecentonovantasei) di azioni del valore nominale di Euro 0,15 (zero/15) ciascuna non frazionabili.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c..</p> <p>La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2447 ter secondo comma, c.c..</p> <p>Agli Amministratori potrà essere attribuita dall'assemblea la facoltà di emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420 ter del c.c..</p>	<p>Il capitale sociale è di Euro 19.878.494,40 (diciannovemilionioctocentottantottomilaquattrocentonovantaquattro/40) suddiviso in numero 132.523.296 (centotrentaduemilionicinquecentoventitremila duecentonovantasei) di azioni del valore nominale di Euro 0,15 (zero/15) ciascuna non frazionabili.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c..</p> <p>La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2447 ter secondo comma, c.c..</p> <p>Agli Amministratori potrà essere attribuita dall'assemblea la facoltà di emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420 ter del c.c..</p> <p><u>La Società può richiedere in qualunque momento agli intermediari, nelle forme indicate dalla legge, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società dovrà inoltre procedere alla stessa richiesta su istanza dei soci secondo quanto disposto dall'articolo 83-duodecies d. lgs. 58/1998 e dalla regolamentazione applicabile.</u></p>
Art. 11	Art. 11
L'Assemblea è convocata mediante avviso di	L'Assemblea è convocata mediante avviso di

Tabella formattata

convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato sul quotidiano Corriere dello Sport oppure su il Sole 24 ore almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo diversa disposizione di legge: in caso di mancata pubblicazione di tale quotidiano l'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti azionisti che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.

La richiesta dovrà essere inoltrata al presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione degli argomenti da trattare può nell'interesse della Società, deliberare di non procedere alla convocazione.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due membri del Collegio Sindacale.

convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, ~~nonché l'elenco~~ delle materie da trattare, ~~nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.~~ L'avviso deve essere pubblicato ~~sul quotidiano Corriere dello Sport oppure su il Sole 24 ore almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo diversa disposizione di legge: in caso di mancata pubblicazione di tale quotidiano l'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei termini previsti dalla legge sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 113-ter, comma 3 d. lgs. 58/1998.~~

L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti azionisti che rappresentino almeno un ~~decimo~~ ventesimo del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.

La richiesta dovrà essere inoltrata al presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta comunicazione. I soci richiedenti dovranno predisporre la relazione illustrativa ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 3 d. lgs. 58/1998.

~~Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione degli argomenti da trattare può nell'interesse della Società, deliberare di non procedere alla convocazione.~~

	<p>L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due membri del Collegio Sindacale.</p> <p><u>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 d. lgs. 58/1998 o dell'articolo 104, comma 2 d. lgs. 58/1998, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. I soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata al consiglio di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.</u></p> <p><u>Delle integrazioni così presentate è data notizia nelle stesse forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea o sette giorni prima, nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 104, comma 2 d. lgs. 58/1998.</u></p> <p><u>L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</u></p>
Art. 12	Art. 12
<p>Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili.</p> <p>Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle assemblee sono approvate e modificate dall'assemblea ordinaria che è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.</p>	<p>Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili.</p> <p>Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle assemblee sono approvate e modificate dall'assemblea ordinaria che è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.</p>

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, l'azionista che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta. Fermo restando quanto precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2373 c.c. è in conflitto di interesse:

a) chiunque abbia diritti di voto nell'Assemblea della Società in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale della società, ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica, pari alla percentuale necessaria ad assicurargli il controllo di detta altra società ai sensi del comma 1, punti 1 e 2 dell'art. 2359 c.c.;

b) chiunque abbia diritti di voto nell'Assemblea della società in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale della società, ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica, pari ad una percentuale del capitale di detta altra società superiore al 2% ma inferiore a quella di cui alla precedente lettera a).

Ai fini del calcolo delle predette percentuali si dovrà tener conto di tutti i diritti di voto esercitabili, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllanti, controllate, o collegate, o a mezzo di interposta persona, ovvero in base a pegno, usufrutto o altro diritto o ad accordi con altri azionisti.

A tal fine, ogni partecipante all'assemblea dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in una delle situazioni di conflitto di cui sopra.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, ~~l'azionista~~ coloro che hanno diritto di intervenire all'Assemblea ~~possono~~ è farsi rappresentare per delega scritta, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili. La delega può essere conferita anche in via elettronica quando previsto da apposite norme regolamentari, nel rispetto delle disposizioni in esse previste. In tal caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante apposita sezione del sito internet della Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea ovvero con altre modalità che potranno essere previste dalle leggi e regolamenti applicabili.

Fermo restando quanto precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2373 c.c. è in conflitto di interesse:

a) chiunque abbia diritti di voto nell'Assemblea della Società in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale della società, ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica, pari alla percentuale necessaria ad assicurargli il controllo di detta altra società ai sensi del comma 1, punti 1 e 2 dell'art. 2359 c.c.;

b) chiunque abbia diritti di voto nell'Assemblea della società in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale della società, ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica, pari ad una percentuale del capitale di detta altra società superiore al 2% ma inferiore a quella di cui alla precedente lettera a).

Ai fini del calcolo delle predette percentuali si dovrà tener conto di tutti i diritti di voto esercitabili, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllanti, controllate, o collegate, o a mezzo di interposta persona, ovvero in base a pegno, usufrutto o altro

	<p>diritto o ad accordi con altri azionisti.</p> <p>A tal fine, ogni partecipante all'assemblea dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in una delle situazioni di conflitto di cui sopra.</p>
Art. 15	Art. 15
<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di diciotto membri, fissato di volta in volta dall'assemblea ordinaria degli azionisti tenendo conto anche del numero dei candidati della lista proposta, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, dal socio o dai soci che rappresentino la maggioranza dei diritti di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scade alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e i suoi membri sono rieleggibili.</p> <p>La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non inferiore a tre e non superiore a diciotto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di tale divieto, le liste presentate con il concorso determinante (ai sensi del comma che segue) di soci che abbiano violato tale divieto saranno considerate come non presentate ed i relativi candidati non potranno essere eletti, mentre i soci che abbiano violato il divieto non potranno esercitare il loro diritto di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano</p>	<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di diciotto membri, fissato di volta in volta dall'assemblea ordinaria degli azionisti tenendo conto anche del numero dei candidati della lista proposta, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, dal socio o dai soci che rappresentino la maggioranza dei diritti di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scade alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e i suoi membri sono rieleggibili.</p> <p>La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non inferiore a tre e non superiore a diciotto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di tale divieto, le liste presentate con il concorso determinante (ai sensi del comma che segue) di soci che abbiano violato tale divieto saranno considerate come non presentate ed i relativi candidati non potranno essere eletti, mentre i soci che abbiano violato il divieto non potranno esercitare il loro diritto di voto voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli</p>

complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto (ovvero la diversa percentuale minima stabilita dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alla data di presentazione delle liste). Qualora, per l'elezione degli Amministratori, sia applicata tale diversa soglia, il Consiglio di Amministrazione provvederà a pubblicarla nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono, contestualmente al loro deposito, presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, idonea documentazione da cui risulta la titolarità delle relative azioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D: Lgs. 58/1998, nonché i requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di

azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto (ovvero la diversa percentuale minima stabilita dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alla data di ~~presentazione~~ deposito delle liste). Qualora, per l'elezione degli Amministratori, sia applicata tale diversa soglia, il Consiglio di Amministrazione provvederà a pubblicarla nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate presso la sede legale della Società ~~almeno quindici giorni~~ entro il venticinquesimo giorno precedente la data prima di quello fissata per l'Assemblea ~~in prima convocazione~~ chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono ~~contestualmente al loro deposito,~~ presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma precedente, idonea documentazione da cui ~~risulta~~ risulti la titolarità delle relative azioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione,

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman

<p>categoria (“Amministratori Indipendenti”).</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“Lista di Maggioranza”) viene tratto, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall’Assemblea, meno uno;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (“Lista di Minoranza”), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato col primo numero nella Lista di Minoranza medesima; tuttavia, qualora all’interno della Lista di Maggioranza non risultino eletti almeno (i) un Amministratore Indipendente, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di componenti inferiore o pari a 7 (sette), (ii) due Amministratori Indipendenti, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di componenti superiore a 7 (sette), risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza medesima.</p> <p>Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede a nuova votazione da parte dell’Assemblea, mettendo ai voti solo le liste che hanno ottenuto parità di voti.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall’Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del</p>	<p>nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.</p> <p>In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma 3, D: Lgs. 58/1998, nonché i requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria (“Amministratori Indipendenti”).</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“Lista di Maggioranza”) viene tratto, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall’Assemblea, meno uno;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (“Lista di Minoranza”), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato col primo numero nella Lista di Minoranza medesima; tuttavia, qualora all’interno della Lista di Maggioranza non risultino eletti almeno (i) un Amministratore Indipendente, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di componenti inferiore o pari a 7 (sette), (ii) due Amministratori Indipendenti, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di componenti superiore a 7 (sette), risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza medesima.</p> <p>Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede a nuova votazione da parte</p>
---	--

<p>Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata come si seguito indicato:</p> <p>a) se viene a cessare un amministratore che apparteneva alla Lista di Minoranza, il Consiglio di Amministrazione nomina il sostituto nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio; si precisa che, qualora l'amministratore sostituito fosse un Amministratore Indipendente, il sostituto dovrà comunque essere un Amministratore Indipendente;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta Lista di Minoranza altri candidati eleggibili, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi di legge, senza l'osservanza di quanto indicato al punto precedente, così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di indipendenza degli amministratori;</p> <p>c) per la sostituzione degli amministratori appartenenti alla Lista di Maggioranza, o in mancanza di liste, si procede ai sensi di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di indipendenza degli amministratori;</p> <p>Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti degli organi di controllo ai sensi delle disposizioni vigenti. L'Amministratore Indipendente, ovvero gli Amministratori Indipendenti che, successivamente alla nomina, perdano i requisiti di indipendenza, devono darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso,</p>	<p>dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste che hanno ottenuto parità di voti.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata come si<u>di</u> seguito indicato:</p> <p>a) se viene a cessare un amministratore che apparteneva alla Lista di Minoranza, il Consiglio di Amministrazione nomina il sostituto nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio; si precisa che, qualora l'amministratore sostituito fosse un Amministratore Indipendente, il sostituto dovrà comunque essere un Amministratore Indipendente;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta Lista di Minoranza altri candidati eleggibili, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi di legge, senza l'osservanza di quanto indicato al punto precedente, così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di indipendenza degli amministratori;</p> <p>c) per la sostituzione degli amministratori appartenenti alla Lista di Maggioranza, o in mancanza di liste, si procede ai sensi di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di indipendenza degli</p>
---	--

<p>decadono dalla carica. Vengono successivamente sostituiti secondo la procedura sopra descritta.</p> <p>Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Gli amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il periodo di tempo previsto negli anzidetti provvedimenti. Durante il periodo in cui gli amministratori risultano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della F.I.G.C., che comportano l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali, nonché a rappresentare la società nell'ambito federale, le funzioni di rappresentanza della società nei confronti della F.I.G.C. saranno svolte dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti della società a ciò delegato, o dall'amministratore delegato o da un consigliere a ciò delegato.</p>	<p>amministratori;</p> <p>Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti degli organi di controllo ai sensi delle disposizioni vigenti. L'Amministratore Indipendente, ovvero gli Amministratori Indipendenti che, successivamente alla nomina, perdano i requisiti di indipendenza, devono darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadono dalla carica. Vengono successivamente sostituiti secondo la procedura sopra descritta.</p> <p>Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Gli amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il periodo di tempo previsto negli anzidetti provvedimenti. Durante il periodo in cui gli amministratori risultano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della F.I.G.C., che comportano l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali, nonché a rappresentare la società nell'ambito federale, le funzioni di rappresentanza della società nei confronti della F.I.G.C. saranno svolte dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti della società a ciò delegato, o dall'amministratore delegato o da un consigliere a ciò delegato.</p>
<p>Art. 22</p>	<p>Art. 22</p>
<p>Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea degli azionisti la quale ne stabilisce anche</p>	<p>Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea degli azionisti la quale ne</p>

<p>l'emolumento.</p> <p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nei termini di legge e regolamentari, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e, al momento della presentazione della lista, dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, ovvero coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta</p>	<p>stabilisce anche l'emolumento.</p> <p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nei termini di legge e regolamentari, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e, al momento della presentazione della lista, dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, ovvero coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società <u>entro il venticinquesimo giorno precedente la data almeno quindici giorni prima di quello fissato</u></p>
---	--

menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia stata presentata né votata dai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.

Qualora venga proposta un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra,

~~per dell'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.~~

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma precedente, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un ~~supplenti~~supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia stata presentata né votata dai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman

<p>l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p>	<p>restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p>
<p>Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. La decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al sindaco.</p>	<p>In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p>
<p>In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.</p>	<p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.</p>
<p>In caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente eletto nella Lista di Minoranza.</p>	<p>Qualora venga proposta un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p>
<p>Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'Assemblea Ordinaria, fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.</p>	<p>Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p>
<p></p>	<p>Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. La decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al sindaco.</p>
<p></p>	<p>In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.</p>
<p></p>	<p>In caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente eletto nella Lista di Minoranza.</p>
<p></p>	<p>Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'Assemblea Ordinaria, fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.</p>

Si segnala che, in virtù dei poteri di cui all'articolo 19 dello statuto (così come previsto dall'articolo 2365, comma 2, cod. civ.), il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere, se necessario, ad eventuali ulteriori adeguamenti dello statuto in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari che dovessero essere successivamente emanati.

Infine, il Consiglio di Amministrazione precisa che gli adeguamenti statutari sopra descritti non consentiranno agli azionisti della Società la facoltà di esercitare il diritto di recesso.

°°*

Pertanto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea della Società in sede straordinaria, con [_____] voti favorevoli, con [_____] voti contrari e [_____] astenuti,

vista la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di modificare gli artt. 5, 11, 12, 15 e 22 dello statuto sociale, il tutto secondo quanto indicato nella colonna “Testo Proposto” sopra riprodotta;
- di conferire al Consiglio di amministrazione e, per esso, al Presidente gli opportuni poteri per pubblicare il testo dello statuto sociale aggiornato;
- di conferire al Consiglio di amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, i più ampi poteri per eseguire la presente delibera, ed in particolare per adempiere a ogni formalità richiesta affinché la deliberazione stessa ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre ogni ulteriore modifica, precisazione o aggiunta che fosse eventualmente richiesta al fine di ottenere le approvazioni di legge.”

Roma, 28 settembre 2010

Il Presidente